



VINCENZO  
ROSARIO  
IACOVINO  
15.04.2025  
12:12:57  
GMT+02:00

**Studio Legale**  
**IACOVINO & ASSOCIATI**  
PATROCINIO MAGISTRATURE SUPERIORI  
SERVIZI LEGALI

## **ECC.MO TAR EMILIA ROMAGNA**

### **ATTO DI RIASSUNZIONE** **A SEGUITO DI ORDINANZA DI DECLARATORIA DI COMPETENZA TERRITORIALE** **N. 2558/2025 (R.G. 662/2025)** **EMESSA DAL CONSIGLIO DI STATO**

**PER LE PROFESSORESSE: LAURA VERLICCHI** (C.F. VRLRA83B46D458X) e **MONICA FOCESATO** (C.F. FCHMNC69C51H783J), rappresentate e difese, in virtù di giuste procure speciali in calce al presente atto dall' **Avv. Vincenzo IACOVINO** (C.F. CVNVCN61R07F391R) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla Via Lima n. 20.

Ogni comunicazione potrà essere inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata [vincenzo.iacovino@legalmail.it](mailto:vincenzo.iacovino@legalmail.it) ed al seguente numero di fax 0874/64416.

**-Ricorrenti-**

#### **CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici domicilia ope legis;  
**USR- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici domicilia ope legis.

**- Resistenti-**

#### **Nonché contro**

La Prof.ssa **GIULIANA PELLEGRINO** è nata il 21-11-1973, presso l'Istituto d'Istruzione Superiore Antonio Meucci, sito in Carpi (MO) alla Via Viale dello Sport, n.3;

**- controinteressato**

#### **PER L'ANNULLAMENTO**

- Dell'avviso dell'USR per l'Emilia-Romagna, del 9.8.2024, - inerente alle operazioni finalizzate all'assunzione del personale docente con contratto a tempo indeterminato da concorsi regionali. Scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di I e II grado - nella parte in cui esclude, per la classe di concorso AD24, gli idonei della graduatoria approvata a seguito del concorso straordinario bandito con DD 510/2020.

- Dell'avviso dell'USR per l'Emilia-Romagna, del 14.8.2024, operazioni finalizzate all'assunzione del personale docente con contratto a tempo indeterminato da concorsi regionali e da graduatorie ad esaurimento scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I e II grado esiti prima fase (scelta provincia) e apertura seconda fase (scelta sede) anno scolastico 2024/25, nella parte lesiva per gli odierni ricorrenti;
- Dell'Avviso dell'USR Emilia-Romagna del 20.8.2024, inerente alle operazioni finalizzate all'assunzione del personale docente da concorsi regionali e da graduatorie ad esaurimento scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I e II grado. esiti assegnazione sedi anno scolastico 2024/25, nella parte lesiva per gli odierni ricorrenti;
- Del provvedimento dell'USR Emilia-Romagna del 18.10.2024 mediante il quale veniva disposto che *“Il contingente assunzionale residuo del contingente totale assegnato all'Emilia-Romagna per la stipula dei contratti a tempo indeterminato e con riferimento all'a.s. 2024/25, sui posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado con riguardo esclusivamente alle graduatorie di merito di cui ai DD.DD. n. 498 e n. 499 del 2020”*, nella parte lesiva per gli odierni ricorrenti;
- Nonché di tutti gli eventuali ulteriori atti lesivi con cui gli USR hanno ripartito il contingente escludendo gli idonei della graduatoria del concorso straordinario bandito con DD n.510 del 23 aprile 2020 ed eventualmente i contratti medio tempore stipulati con i vincitori e/o gli idonei di graduatorie diverse da quella su menzionata.

### **PREMESSO CHE**

- 1) Con ricorso ritualmente notificato e iscritto al n.r.g. 11646/2024, gli odierni ricorrenti adivano il TAR Lazio al fine di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: *“Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'istanza istruttoria, con l'annullamento, previa sospensione cautelare degli atti impugnati con il conseguente accertamento del diritto degli odierni ricorrenti allo scorrimento della graduatoria anche per gli idonei nonché all'immissione in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025 nel caso in cui vi siano posti disponibili nelle rispettive classi di concorso alle quali essi appartengono.” Con ogni conseguenza sulle spese di lite.*”
- 2) All'esito della camera di consiglio fissata innanzi al TAR Lazio per la trattazione dell'istanza cautelare, con ordinanza n.22089/2024 pubblicata il 06.12.2024, l'adito TAR ha declinato la propria competenza territoriale in favore del TAR Emilia-Romagna ex art. 15, commi 2 e 4, c.p.a.;
- 3) Avverso la suddetta ordinanza, gli odierni ricorrenti proponevano ricorso per Regolamento di Competenza innanzi al Consiglio di Stato, il quale, all'esito della camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025, con ordinanza n.2558/2025 emessa nell'ambito del giudizio

N.R.G.662/2025 pubblicata in data 26.3.2025, così decideva: “P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) definitivamente pronunciando sul regolamento di competenza come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l’effetto, conferma l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del T.A.R. per l’Emilia-Romagna nei termini di cui in parte motiva. Compensa interamente tra le parti le spese della presente fase.”

- 4) Con il presente atto, si riassume, ai sensi dell’art. 16, comma 3, c.p.a., il giudizio sopra indicato, trascrivendosi integralmente di seguito il ricorso.

\*\*\*

**“ECC.MO TAR LAZIO ROMA  
RICORSO  
CON ISTANZA CAUTELARE**

**PER I PROFESSORI: LAURA VERLICCHI** (C.F. VRLRA83B46D458X) e **MONICA FOCESATO** (C.F. FCHMNC69C51H783J), rappresentati e difesi, in virtù di giuste procure speciali in calce al presente atto dall’ **Avv. Vincenzo IACOVINO** (C.F. CVNVCN61R07F391R) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla Via Lima n. 20.

Ogni comunicazione potrà essere inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata [vincenzo.iacovino@legalmail.it](mailto:vincenzo.iacovino@legalmail.it) ed al seguente numero di fax 0874/64416.

**-Ricorrenti-**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, (CF 80224030587), presso i cui uffici domicilia ope legis alla Via dei Portoghesi, 12 C.A.P. 00186, Roma;

**USR- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA**, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, (CF 80224030587), presso i cui uffici domicilia ope legis alla Via dei Portoghesi, 12 C.A.P. 00186, Roma

**- Resistenti-**

**Nonché contro**

La Prof.ssa **GIULIANA PELLEGRINO** è nata il 21-11-1973, presso l’Istituto d’Istruzione Superiore Antonio Meucci, sito in Carpi (MO) alla Via Viale dello Sport, n.3;

**- controinteressato**

**PER L’ANNULLAMENTO**

- Dell’avviso dell’USR per l’Emilia Romagna, del 9.8.2024, - inerente alle operazioni finalizzate all’assunzione del personale docente con contratto a tempo indeterminato da concorsi regionali.

*Scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di I e II grado - nella parte in cui esclude, per la classe di concorso AD24, gli idonei della graduatoria approvata a seguito del concorso straordinario bandito con DD 510/2020.*

*- Dell'avviso dell'USR per l'Emilia Romagna, del 14.8.2024, operazioni finalizzate all'assunzione del personale docente con contratto a tempo indeterminato da concorsi regionali e da graduatorie ad esaurimento scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I e II grado esiti prima fase (scelta provincia) e apertura seconda fase (scelta sede) anno scolastico 2024/25, nella parte lesiva per gli odierni ricorrenti;*

*- Dell'Avviso dell'USR Emilia Romagna del 20.8.2024, inerente alle operazioni finalizzate all'assunzione del personale docente da concorsi regionali e da graduatorie ad esaurimento.*

*scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I e II grado. esiti assegnazione sedi anno scolastico 2024/25, nella parte lesiva per gli odierni ricorrenti;*

*-Del provvedimento dell'USR Emilia Romagna del 18.10.2024 mediante il quale veniva disposto che "Il contingente assunzionale residuo del contingente totale assegnato all'Emilia-Romagna per la stipula dei contratti a tempo indeterminato e con riferimento all'a.s. 2024/25, sui posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado con riguardo esclusivamente alle graduatorie di merito di cui ai DD.DD. n. 498 e n. 499 del 2020", nella parte lesiva per gli odierni ricorrenti;*

*- Nonché di tutti gli eventuali ulteriori atti lesivi con cui gli USR hanno ripartito il contingente escludendo gli idonei della graduatoria del concorso straordinario bandito con DD n.510 del 23 aprile 2020 ed eventualmente i contratti medio tempore stipulati con i vincitori e/o gli idonei di graduatorie diverse da quella su menzionata.*

### **ANTEFATTO**

*Per meglio inquadrare la vicenda che ci occupa, è opportuno fare un breve accenno inerente alla situazione attuale del mondo della scuola.*

*La precarietà dei docenti italiani è un problema atavico che attanaglia il personale scolastico da tempo immemore e ogni anno, all'apertura delle scuole, scoppia puntuale la crisi degli insegnanti precari visto che dalle scuole primarie alle superiori mancano i docenti. A pagare il prezzo sono gli studenti, ai quali è negata la possibilità di avere riferimenti fissi nel percorso di crescita.*

*A dimostrazione della sempre più confusionaria situazione del mondo scuola, basti pensare che persino sul numero dei docenti precari c'è disaccordo tra istituzioni e organizzazione del settore ma, in ogni caso, si parla di un numero ampiamente superiore ai 150 mila precari.*

*A ciò si aggiunga che In Italia gli insegnanti restano precari, in media, fino a 45 anni e sono tra i più anziani d'Europa: oltre metà del corpo docente ha più di 50 anni, contro il 37% della media dell'area Ocse.*

*Per comprendere il perché della dilagante precarietà nel corpo docenti italiano, è opportuna una piccola sintesi dell'iter necessario per l'immissione in ruolo dei docenti stessi che, com'è ovvio che sia trattandosi di Pubblica Amministrazione, avviene per concorso.*

*Nel dettaglio, il concorso pubblico che può essere:*

*a) Ordinario: aperto a chi possiede la laurea magistrale, dai 30 ai 60 Crediti Formativi Universitari (CFU), e un tirocinio pratico.*

*b) Straordinario: riservato a docenti con almeno 3 anni di servizio e l'abilitazione all'insegnamento. (Gli ultimi concorsi straordinari sono stati fatti nel 2021). Chi supera i concorsi entra in una graduatoria a scorrimento.*

*c) Un altro modo per essere assunti è far parte delle «Graduatorie ad esaurimento» lista di precari storici con alle spalle decenni di insegnamento, chiusa nel 2007.*

*E poi ci sono le Graduatorie che servono a tappare i buchi: quelle Provinciali (GPS) utilizzate per assegnare le supplenze annuali e le Graduatorie d'Istituto per le supplenze brevi.*

*Com'è intuibile, in questa intricata procedura per l'immissione in ruolo, lo status di precario per un aspirante docente è altamente probabile.*

*Infatti, nonostante l'elevato numero di precari, le scuole si trovano a fronteggiare una grave carenza di insegnanti, in particolare nelle materie scientifiche, ma anche per italiano e per la scuola primaria. L'esaurimento delle graduatorie, anche di istituto, ha costretto le scuole ad avviare la ricerca di supplenti attraverso un nuovo sistema, introdotto a maggio, denominato interpello.*

*L'interpello sostituisce il precedente sistema delle MAD e prevede che siano le scuole stesse a pubblicare online gli annunci per le supplenze, raccogliendo le candidature degli aspiranti supplenti. Possono rispondere all'appello sia insegnanti abilitati, sia neo-laureati o studenti.*

*La conseguenza di tutto ciò è, evidentemente, l'aumento del numero di docenti precari.*

*Proprio per questo, recentemente, la Commissione Europea ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per la perdurante violazione della normativa europea sul lavoro a tempo determinato nel settore scolastico e, più precisamente, in violazione delle direttive sul lavoro che impongono la stabilizzazione dopo 3 anni di servizio.*

*Secondo l'esecutivo UE, l'Italia non ha adottato misure sufficienti per porre fine all'uso "abusivo" dei contratti a termine e alle condizioni di lavoro discriminatorie per il personale docente e ATA.*

*La Commissione contesta in particolare due aspetti:*

- **Discriminazione retributiva per gli insegnanti precari:** la normativa italiana non prevede una progressione retributiva per gli insegnanti assunti a tempo determinato, basata sull'anzianità di servizio. Questa disparità di trattamento rispetto ai docenti di ruolo, che beneficiano di una progressione stipendiale, costituisce una discriminazione vietata dal diritto comunitario.
- **Abuso di contratti a termine per il personale ATA:** l'Italia non ha attuato misure efficaci per prevenire il ricorso eccessivo ai contratti a tempo determinato per il personale ATA delle scuole statali.

**La Commissione ha avviato la procedura di infrazione inviando una lettera di diffida formale alle autorità italiane nel luglio 2019, seguita da un'ulteriore lettera di diffida formale nel dicembre 2020 e da un parere motivato nell'aprile 2023.** La decisione recente di deferire il caso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea segue le lamentele espresse nel parere motivato, alle quali l'Italia non ha risposto in modo sufficiente rispetto alle preoccupazioni della Commissione.

Saranno oggetto di ulteriore valutazione e possibile azione futura le lamentele riguardanti la mancanza di misure efficaci per penalizzare e risarcire l'abuso dei contratti a tempo determinato e la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato in altre parti del settore pubblico.

In questo contesto, proprio per combattere il precariato nel sistema scolastico, nel 2020 venivano banditi due concorsi, uno ordinario e l'altro straordinario, quest'ultimo con DD 510/2020, le cui susseguenti immissioni in ruolo sono oggetto del ricorso de quo.

### **FATTO**

1. Come detto, proprio al fine di arginare il problema dei lavoratori precari nel mondo scolastico, veniva emanato il D.L. 126/2019, convertito nella legge n. 159/2019 recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti” con cui autorizzava il Ministero dell'Istruzione a bandire una procedura di straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura parti a ventiquattro mila posti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022(2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento graduatoria
2. A seguito del suddetto D.L. poi convertito in legge, con **Decreto Dipartimentale n. 510/2020** (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.34 del 28-04-2020), il Ministero dell'Istruzione bandiva una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione

*in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, dapprima nella misura di 24.000 unità e, in seguito, nella misura di 32.000 unità.*

3. *Gli odierni ricorrenti, tutti professori di scuola secondaria da diversi anni, proprio al fine di superare questa loro condizione di precari storici, partecipavano alla suddetta procedura concorsuale straordinaria, risultando idonei al termine delle prove concorsuali. Precisamente, gli odierni ricorrenti partecipavano al concorso straordinario 2020 per la classe di concorso AD24 (insegnamento della lingua tedesca)*
4. *-La suddetta procedura straordinaria veniva bandita a livello nazionale ed organizzata su base regionale.*
5. *-In data 27.5.2020, il Ministero dell'Istruzione con il Decreto Dipartimentale n. 639/2020, - nel quale si richiamava la legge 159/2019 nonché l'art. 230 comma 1 del D.L. 34/2020 (che elevava i posti banditi nel D.D. 510/2020 da 24.000 a 32.000) – disponeva che “... le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione, 23 aprile 2020, n. 510 ... **sino all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori.**”*
6. *-Successivamente, veniva emanato il D.L. 73/2021 (cd. Decreto Sostegni-bis) **che prevedeva l'integrazione delle graduatorie di merito del concorso straordinario 2020 scuola secondaria con tutti i candidati che avevano conseguito il punteggio minimo (pari a 56/80) nella prova scritta.***
7. *Più precisamente, l'art.3 del D.L. 73/2021 così prevedeva “la graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo”*
8. *-Il citato decreto Sostegni-bis, con la previsione di cui all'art.59 comma 3, **modificava, di fatto, la sola composizione delle graduatorie, mantenendo inalterato l'impianto normativo precedente, compresa la natura ad esaurimento delle graduatorie di merito in esame.***
9. *Sulla scorta delle su menzionate previsioni legislative, i vari Uffici Scolastici Regionali, una volta approvate e pubblicate le graduatorie, hanno provveduto alle immissioni in ruolo dapprima dei vincitori e, **successivamente – per molte classi di concorso -, anche degli idonei, sino all'anno scolastico 2023/2024.***

10. Per quanto attiene all'anno scolastico appena iniziato, invece, i vari USR nonché, nel caso che ci occupa, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, nelle varie fasi propedeutiche all'immissione in ruolo nonché nella scelta delle graduatorie da cui attingere, ha inspiegabilmente e illegittimamente escluso gli idonei delle graduatorie del concorso straordinario 2020. Conseguenza di tale decisione, determina, di fatto, l'esclusione definitiva degli idonei del concorso straordinario 2020 – tra i quali gli odierni ricorrenti – dalle procedure di immissione in ruolo non solo per il corrente anno scolastico ma anche per i successivi. Tale decisione, oltre ad essere illogica, illegittima e manchevole di motivazione, determina una evidente disparità di trattamento rispetto a quanto sta accadendo agli idonei del concorso ordinario 2020 (le cui prove, tra l'altro, sono state svolte successivamente a quelle del concorso straordinario 2020)
11. Contraddittoriamente, alcuni USR – ad esempio l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – hanno dapprima menzionato la graduatoria relativa al DD 510/2020, salvo poi escludere gli idonei della suddetta graduatoria dalle operazioni inerenti alle immissioni in ruolo.

Tutto ciò premesso, i professori così come indicati, difesi e rappresentati in epigrafe, impugnano gli atti come sopra indicati in quanto nulli o comunque illegittimi, per i seguenti motivi in

## **DIRITTO**

**VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.**

**VIOLAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE IN MATERIA DI CONTRATTI A TERMINE  
E DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEI LAVORATI PRECARI  
ECESSO DI POTERE**

**DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.3 L. 241/1990  
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 73/2021.**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DD 510/2020**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DM 158/2024**

**VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI ACCESSO AL LAVORO PUBBLICO**

Come evidenziato nella ricostruzione del fatto, la questione che ci occupa concerne la mancata immissione in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025 dei docenti risultati idonei nel concorso straordinario bandito con DD 510/2020.

Nell'anno 2020 venivano indetti dal Ministero dell'Istruzione due concorsi per l'immissione in ruolo nella scuola secondaria: un concorso ordinario e il concorso straordinario per cui è causa. In particolare, la procedura concorsuale straordinaria veniva bandita a livello nazionale ed



*organizzata su base regionale per 24.000 posti, elevati successivamente a 32.000 con DD 783/2020. A seguito delle prove espletate, la risultante graduatoria risultava composta da un numero di vincitori e da un numero di idonei, sulla base di quanto previsto dall'art 59, comma 3, D.L. 73/2021, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, a norma del quale “ La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo.”*

*Al fine di una più agevole comprensione dell'evoluzione della questione qui in esame, occorre ricostruire, ancor più nello specifico, le varie tappe inerenti al concorso straordinario bandito con DM 510/2020.*

*Di seguito, l'evoluzione normativa rispetto al concorso de quo.*

#### **DECRETO-LEGGE 29 OTTOBRE 2019, N. 126**

*Con il suddetto decreto, al fine di porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali e ridurre il ricorso a contratti a termine, il Ministero dell'Istruzione veniva autorizzato a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami altresì finalizzata all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria*

*Infatti, il DL 126/2019 così disponeva:*

*Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche, porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali e ridurre il ricorso a contratti a termine, nonché per garantire lo svolgimento delle funzioni tecnico-ispettive all'interno del sistema scolastico; Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare disposizioni generali in tema di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione alle specificità del personale scolastico e di emanare disposizioni dirette ad assicurare alle famiglie meno abbienti condizioni economiche di favore per il trasporto scolastico; Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni dirette a garantire il corretto svolgimento dell'attività amministrativa e ad assicurare i servizi di pulizia all'interno delle istituzioni scolastiche;*

*Considerata, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per favorire l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca e di prevedere misure di semplificazione in materia universitaria e per consentire il superamento del precariato negli enti pubblici di ricerca;*

*Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2019;*

*Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione;*

*Emana il seguente decreto-legge:*

#### **Art. 1**

*Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria.*

- 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, entro il 30 aprile 2020, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all'immissione in ruolo nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. La procedura è altresì finalizzata all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, alle condizioni previste dal presente articolo.*
- 2. La procedura straordinaria di cui al comma 1, bandita a livello nazionale con uno o più provvedimenti, è organizzata su base regionale ed è finalizzata alla definizione, per la scuola secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per regione e classe di concorso nonché per l'insegnamento di sostegno, per complessivi ventiquattromila posti. La procedura consente, inoltre, di definire un elenco dei soggetti che possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g).*
- 3. La procedura di cui al comma 1 è bandita per le regioni, classi di concorso e tipologie di posto per le quali si prevede che vi siano, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, posti vacanti e disponibili ai sensi del comma 4. Ove occorra per rispettare il limite annuale di cui al comma 4, **le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori.***
- 4. Annualmente, completata l'immissione in ruolo, per la scuola secondaria, degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi per docenti banditi negli anni 2016 e 2018, per le rispettive quote, è disposta la confluenza dell'eventuale quota residua delle graduatorie ad esaurimento nella quota destinata ai concorsi, all'immissione in ruolo della procedura straordinaria e del concorso ordinario di cui al comma 1 è destinato rispettivamente il 50 per cento dei posti così residuati, fino a concorrenza del numero di 24.000 posti per la procedura straordinaria. L'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria.*

**LEGGE n. 159/2019: ARTICOLO 1, COMMA 4.**

*La legge 159/2019 convertiva in legge il DL 126/2019, contemplando quanto segue:*

*" Art. 1. Comma 4*

*... Annualmente, completata l'immissione in ruolo, per la scuola secondaria, degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi docenti banditi negli anni 2016 e 2018, per le rispettive quote, e disposta la confluenza dell'eventuale quota residua delle graduatorie ad esaurimento nella quota destinata ai concorsi, all'immissione in ruolo della procedura straordinaria e del concorso ordinario di cui al comma 1 è destinato rispettivamente il 50 per cento dei posti così residuati, fino a concorrenza di 24.000 posti. L'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria.*

**DECRETO n. 510 del 23 Aprile 2020**

**Con decreto n. 510/2020, veniva bandita la procedura straordinaria per cui è causa, prevenendo quanto segue:**

1. *Il presente decreto disciplina e bandisce la procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 o successivi, qualora necessario per esaurire il contingente previsto, pari a 24. 000 posti complessivi. I posti a bando sono suddivisi per regione, tipologia di posto e classe di concorso come indicato nell'allegato A al presente decreto.*

2. *La procedura straordinaria è bandita a livello nazionale ed organizzata su base regionale. I dirigenti preposti agli USR sono responsabili dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale. Ai sensi dell'articolo 400, comma 2, del Testo Unico in caso di esiguo numero dei posti conferibili in una data regione, l'USR, individuato nell'Allegato B del presente decreto e il responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e dell'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell'Allegato medesimo.*

**Art. 15 Graduatorie regionali ed elenchi regionali di aspiranti all'abilitazione**

*Comma 5. Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell'immissione in ruolo sui ventiquattromila posti, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, per un triennio, e anche successivamente, ove necessario, all'anno scolastico 2022/2023, sino al loro esaurimento, nel rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 1 del presente bando. 6. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. 7. Successivamente alla redazione della graduatoria di merito, la commissione procede, altresì, per i posti comuni, alla compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che hanno conseguito nella prova scritta il*

*punteggio non inferiore a 56 punti su 80 e che a seguito della valutazione dei titoli non rientrano nel contingente previsto. Detti soggetti possono accedere alle procedure di acquisizione del titolo di abilitazione, da disciplinarsi con successivo decreto del Ministro ai sensi dell'art. 1, comma 13 del Decreto Legge. Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento non dà diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato.*

**DECRETO DIPARTIMENTALE N. 639 DEL 27 MAGGIO 2020.**

**Con DD n. 639/2020, veniva previsto, in merito al concorso di cui al DM510/2020 ( e considerato quanto previsto dall'articolo 230, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 in base al quale "il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, viene elevato a trentaduemila"), la possibilità di utilizzare le graduatorie oltre l'anno scolastico 2022/2023 nonché l'assunzione di tutti e 32000 posti a bando.**

**Così disponeva il DM su menzionato:**

*"VISTO l'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n.159 recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria;*

*VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare l'articolo 230, comma 1, in base al quale "il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, viene elevato a trentaduemila. A tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione, 23 aprile 2020, n. 51 O, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi*

*tutti gli effetti, anche successivamente all' anno scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori";*

**DECRETO n.783 dell'8 LUGLIO 2020 (MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL DECRETO 23 APRILE 2020, N. 510.)**

*... omissis...*

*Preso atto dell'art. 230, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 - 5. O. n. 21, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, non che I di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 » che eleva a trentaduemila il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e prevede che, a tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui e' stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori; ... "*

**DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021**

**L'articolo 59, comma 3, del D.L. N. 73/2021 (decreto sostegni-bis) ha previsto, l'integrazione delle graduatorie di merito del concorso straordinario 2020 scuola secondaria con tutti i candidati che hanno superato con il previsto punteggio minimo (56/80) la prova scritta.**

*Infatti, il suddetto comma 3 così dispone:*

*La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo.*

**DECRETO MINISTERIALE DEL 31 LUGLIO 2024 N.158**

**Nel D.M. 158/2024 e nei suoi allegati, vengono fissati i criteri per le procedure di immissione in ruolo per il corrente anno scolastico.**

**L'Allegato A indica l'ordine da rispettare tra le varie procedure.**

**I posti saranno inizialmente suddivisi al 50% tra GaE e graduatorie dei concorsi.**

**Le assunzioni nella scuola secondaria avverranno attingendo dalle seguenti GM e secondo le percentuali indicate:**

1. GM 2016 (per gli idonei le GM non sono più vigenti, mentre i vincitori mantengono il diritto all'assunzione): tutti i posti vacanti e disponibili destinati ai concorsi (art. 1/4 D.lgs. 126/2019)

2. GM 2018 (più fascia aggiuntiva): per l'a.s. 2024/25, il 40% dei posti che residuano dalle assunzioni da GM 2016 (come si legge nell'art. 17/2, lettera b) del D.lgs. 59/2017); quindi si procede ad assumere dalle GM 2018, soltanto se restano posti non attribuiti dalle GM 2016;

l restante 60% viene così suddiviso

3. **GM concorso straordinario 2020, cui destinare il 50% dei posti residuati dalle immissioni in ruolo da GM 2016 e 2018 (compresa la fascia aggiuntiva);**

4. GM concorso ordinario 2020 per i vincitori

5. GM primo concorso PNRR (quello in corso di svolgimento, con posti da accantonare se le GM non saranno pronte entro il 31 agosto), cui destinare il 50% dei posti residuati dalle immissioni in ruolo da GM 2016 e 2018 (compresa la fascia aggiuntiva);

L'eventuale posto dispari è assegnato alla procedura concorsuale ordinaria.

Pertanto gli Uffici Scolastici regionali attingeranno

- per il 50%, dalle graduatorie del concorso straordinario DD n. 510/2023
- per il restante 50%, incrementato con i posti rimasti vacanti a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso straordinario di cui al periodo precedente, attingeranno dalla graduatoria dei vincitori del concorso ordinario DD n. 499/2020 e, a seguire, dalla graduatoria del concorso ordinario di cui al DDG 2575 del 6 dicembre 2023.

Più precisamente, nel decreto assunzioni per l'anno scolastico 2024/2025, n.158 emesso in data 31.7.2024, Nell'allegato A, (rubricato "personale docente - istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l'anno scolastico 2024/2025.") viene previsto che:

*"Come è noto, l'articolo 399 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dispone – per tutti i gradi di istruzione – **che le nomine in ruolo del personale docente avvengano per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il 50% dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296.***

*... Con riferimento alla scuola secondaria di primo e di secondo grado, l'articolo 17, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ha previsto che il contingente destinato alle graduatorie concorsuali sia coperto annualmente mediante scorrimento, preliminarmente, delle graduatorie di merito delle procedure concorsuali indette ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (DDG n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016), e successivamente - a seguito dell'esaurimento delle predette graduatorie - delle graduatorie di merito del concorso indetto con il DDG 1° febbraio 2018, n. 85, comprensivo della fascia aggiuntiva di cui all'articolo*

*1, comma 18-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, per l'anno scolastico 2024/2025 nel limite del 40% dei posti residui.*

*A norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 126 del 2019, completata l'immissione in ruolo degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi per docenti banditi negli anni 2016 e 2018, per le rispettive quote, e disposta la confluenza dell'eventuale quota residua delle graduatorie ad esaurimento nella quota destinata ai concorsi, all'immissione in ruolo della procedura straordinaria e del concorso ordinario di cui al comma 1 del medesimo articolo è destinato il 50 per cento dei posti così residuati. L'eventuale posto dispari è assegnato alla procedura concorsuale ordinaria. **PERTANTO, CODESTI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI ATTINGERANNO, PER IL 50%, DALLE GRADUATORIE DI CUI AL DD 23 APRILE 2020, N. 510, COME MODIFICATO DAL DD 8 LUGLIO 2020, N. 783.** Per il restante 50%, incrementato con i posti rimasti vacanti a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso straordinario di cui al periodo precedente, attingeranno dalla graduatoria dei vincitori del concorso ordinario di cui al dd 21 aprile 2020, n. 499, come modificato dal dd 5 gennaio 2022, n. 23, e, a seguire, dalla graduatoria del concorso ordinario di cui al DDG 2575 del 6 dicembre 2023. Conseguentemente, determinato il contingente regionale spettante ai concorsi ordinari, il sistema informativo assegnerà agli aspiranti inseriti nelle relative graduatorie fino al 50 per cento, arrotondato per eccesso, delle disponibilità di ogni provincia, nel limite del contingente regionale, riservando il restante 50 per cento agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui al dd 510/2020. Eventuali residui, non assegnati a detta procedura per esaurimento degli aspiranti, saranno resi disponibili ai candidati vincitori dei concorsi ordinari di cui al dd n. 499 del 2020 e al DDG n. 2575 del 2023.*

\*\*\*\*\*

*Tutto ciò premesso, risulta icu oculi evidente l'illogicità e l'illegittimità della decisione dei vari USR - nonché, nel caso che ci occupa, dell'USR per l'Emilia Romagna -, **di escludere definitivamente dalle procedure per l'immissione al ruolo per l'anno scolastico 2024/2025 gli idonei delle graduatorie del concorso straordinario 2020 bandito con DD 510/2020.***

*In primo luogo, alla luce di quanto sopra esposto, si evidenzia che, in ragione delle varie modifiche apportate al bando del concorso in questione, le graduatorie approvate in seguito alla procedura concorsuale sono tutt'ora valide e, di conseguenza, devono essere utilizzate nel procedimento delle immissioni in ruolo dei docenti di scuola secondaria per l'anno scolastico 2024/2025.*

*Quanto appena affermato, lo si evince da molteplici fattori desumibili sia dal bando di concorso, sia dalle previsioni legislative susseguitesesi dopo il predetto bando ovvero dal comportamento dei vari USR – tra i quali anche l'USR Emilia Romagna – che, **nel precedente anno scolastico hanno già***

*provveduto allo scorrimento della graduatoria per cui è causa tramite l'immissione in ruolo di docenti che, all'esito delle prove del concorso straordinario 2020 erano collocati in posizione di non vincitore ma che, al contempo, avevano superato la prova con il punteggio minimo richiesto dalla legge ( 56/80) e, per l'effetto, erano stati ammessi alla graduatoria in posizione di idonei così come previsto a seguito dell'ampliamento delle graduatorie dei vincitori con l'aggiunta dei docenti risultati idonei.*

*Così agendo, l'**USR ha confermato – qualora ce ne fosse bisogno – la natura ad esaurimento della graduatoria del concorso straordinario 2020.***

*Ciò premesso, è opportuno affrontare le varie questioni al fine di dimostrare l'illogicità e l'illegittimità degli atti impugnati nonché la disparità di trattamento riservata agli idonei del concorso straordinario del 2020 rispetto agli idonei del concorso ordinario 2020 nonché agli altri concorsi dalle cui graduatorie si sta ancora attingendo al fine dell'immissione in ruolo dei docenti per il corrente anno scolastico.*

***Riassumendo, le questioni dirimenti da trattare possono così elencarsi:***

- A. **Proroga della validità della graduatoria oltre l'anno scolastico 2022/2023;***
- B. **Ampliamento della platea dei docenti in graduatoria tramite le previsioni dell'inserimento, oltre che dei vincitori, anche degli idonei** e cioè di coloro che hanno ottenuto il punteggio minimo di 56/80 alle prove concorsuali;*
- C. **Natura ad esaurimento della graduatoria del concorso straordinario 2020;***
- D. **Diritto** degli idonei del concorso di cui al DD 510/2020 **allo scorrimento della graduatoria;***
- E. **Difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati***
- F. **Disparità di trattamento degli idonei del concorso straordinario 2020 rispetto agli idonei delle altre procedure concorsuali** – in particolare con gli idonei del concorso ordinario 2020 – nella misura in cui i docenti dello straordinario sono esclusi dalle immissioni in ruolo per l'a.s. 2024/2025 al contrario degli idonei dell'ordinario, nonché nella misura in cui, negli anni precedenti, la quota di immissioni in ruolo destinate ai docenti del concorso straordinario 2020 sia stata inferiore a quella loro spettante con decremento degli immessi in ruolo in favore di docenti appartenenti ad altre graduatorie.*

*I primi profili da affrontare concernono il bando di cui al DD 510/2020, la formazione e la validità delle graduatorie da esso scaturenti nelle varie classi di concorso nonché il loro utilizzo ai fini dell'immissione in ruolo dei docenti.*

*Più precisamente, preme in questa sede esaminare la qualifica che il bando stesso riserva alla graduatoria di merito, **qualificandola espressamente come graduatoria ad esaurimento.** In proposito, come visto, l'art. 15 DD 510/2020, rubricato “graduatorie regionali ed elenchi regionali*



di aspiranti all'abilitazione" afferma che "1. La commissione di valutazione, preso atto del risultato della prova scritta e valutati i titoli, procede alla compilazione della graduatoria regionale ai fini dell'immissione in ruolo. [...] 5. **Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell'immissione in ruolo sui ventiquattromila posti, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, per un triennio, e anche successivamente, ove necessario, all'anno scolastico 2022/2023, sino al loro esaurimento, nel rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 1 del presente bando**".

Com'è facilmente intuibile dalla lettura della su citata norma, stante la natura ad esaurimento della graduatoria, quest'ultima ha una durata di 3 anni a partire dall'anno scolastico 2020/2021 a patto che, nel termine triennale, vengano immessi in ruolo tutti i docenti facenti parte della suddetta graduatoria. Nel caso in cui ciò non dovesse succedere, la graduatoria potrà essere prorogata e, quindi, utilizzata anche oltre il termine triennale.

Ancora, il comma 1 dell'art. 399 D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, rubricato "Accesso ai ruoli", dispone che "l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401".

Sulla scorta di quanto affermato dalle summenzionate disposizioni, il D.M. 158/2024, riguardante le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2024/2025 e che mette al bando 45.124 posti, all'art. 2 co.2 sancisce che "il numero di posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è assegnato per il 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami attualmente vigenti e, per il restante 50%, alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

Oltre alla suddetta previsione di carattere generale, il D.M. 158/2024, nell'allegato A tramite il quale fornisce le indicazioni ai singoli USR ai fini della procedura per l'immissione in ruolo per il corrente anno scolastico, prevede che "**PERTANTO, CODESTI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI ATTINGERANNO, PER IL 50%, DALLE GRADUATORIE DI CUI AL DD 23 APRILE 2020, N. 510, COME MODIFICATO DAL DD 8 LUGLIO 2020, N. 783.** Per il restante 50%, incrementato con i posti rimasti vacanti a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso straordinario di cui al periodo precedente, attingeranno dalla graduatoria dei vincitori del concorso ordinario di cui al dd 21 aprile 2020, n. 499, come modificato dal dd 5 gennaio 2022, n. 23, e, a seguire, dalla graduatoria del concorso ordinario di cui al DDG 2575 del 6 dicembre 2023.

Dunque è corretto ritenere che, ai fini delle assunzioni del personale docente, determinato il contingente regionale spettante ai concorsi ordinari, il sistema informativo assegnerà agli aspiranti inseriti nelle relative graduatorie fino al 50 per cento, arrotondato per eccesso, delle disponibilità di

ogni provincia, nel limite del contingente regionale, riservando il restante 50 per cento agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui al dd 510/2020. Eventuali residui, non assegnati a detta procedura per esaurimento degli aspiranti, saranno resi disponibili ai candidati vincitori dei concorsi ordinari di cui al dd n. 499 del 2020 e al DDG n. 2575 del 2023.

Occorre altresì sottolineare che, l'ampliamento della graduatoria con l'inserimento – oltre che dei vincitori – anche degli idonei è stato disposto con **L'articolo 59, comma 3, del D.L. N. 73/2021 (decreto sostegni-bis) che ha previsto, per l'appunto, l'integrazione delle graduatorie di merito del concorso straordinario 2020 scuola secondaria con tutti i candidati che hanno superato con il previsto punteggio minimo (56/80) la prova scritta.**

Infatti, il suddetto comma 3 così dispone:

La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo.

A dimostrazione del diritto degli idonei all'immissione in ruolo, si sottolinea che **nell'anno scolastico 2023/2024, gli USR, in svariate classi di concorso, hanno già attinto dalle graduatorie scaturite dal concorso straordinario del 2020, immettendo in ruolo gli idonei presente nelle suddette graduatorie,** a ulteriore riprova della natura ad esaurimento della graduatoria del concorso straordinario 2020.

Ciò precisato, non è dato sapere il motivo per il quale, l'USR Emilia Romagna, abbia arbitrariamente escluso gli idonei odierni ricorrenti dal procedimento di immissione in ruolo nella rispettiva classe di concorso di appartenenza.

**Orbene, alla luce di quanto sopra esposto, è evidente come la graduatoria del concorso straordinario bandito con DD 510/2020 non solo sia ancora pienamente valida ma debba altresì essere utilizzata, nelle misure sopra riportate, nelle procedure di immissione in ruolo per l'anno scolastico 2024/2025** messe in atto dai singoli USR e, di conseguenza, anche dall'USR Emilia Romagna, con la conseguenza che, tutti i provvedimenti inerenti alle immissioni in ruolo e oggi impugnati, dovranno essere annullati da codesto Ecc.mo TAR Lazio.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, non si può non evidenziare come i provvedimenti oggi impugnati e a mezzo dei quali l'USR escludeva gli idonei del concorso straordinario 2020 dalle procedure di immissione in ruolo, siano carenti di motivazione.

Infatti, non è dato sapere né si può comprendere dai provvedimenti impugnati, quale sia stato l'iter logico-giuridico che abbia portato all'emissione dei suddetti provvedimenti e , di conseguenza,

*all'esclusione definitiva degli idonei – tra cui gli odierni ricorrenti – dalle procedure di immissione in ruolo.*

*Sul punto , la giurisprudenza si è così espressa: **Tar Lazio, Roma, Sez. II ter, 26/04/2024, n. 8243:** La funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al cittadino la ricostruzione dell'iter logico-giuridico attraverso cui l'Amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni; occorre, in altri termini, che l'autorità emanante ponga il destinatario dell'atto amministrativo in condizione di conoscere le ragioni ad esso sottese" (**T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. II, 01/10/2020, n.879**) costituendo, la motivazione del provvedimento, "il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 della l. 241/1990) e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile" (tra le molteplici, **Consiglio di Stato sez. VI, 20/12/2021, n.8449**).*

\*\*\*\*\*

*I provvedimenti impugnati risultano altresì viziati da una palese disparità di trattamento perpetrata sui concorsisti della procedura straordinaria bandita con DD 510/2020, si osserva quanto segue.*

*In prima battuta, si osserva come, nonostante la procedura concorsuale sopra richiamata fosse stata bandita proprio al fine di porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali e ridurre il ricorso a contratti a termine – tra l'altro altresì finalizzata all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondari – nessuno degli obiettivi appare realizzato, con l'aggravante dell'esclusione dalle immissioni al ruolo – per l'anno scolastico corrente nonché, definitivamente, anche per i successivi - dei docenti partecipanti al concorso straordinario.*

*Quanto sopra, esplicita una lapalissiana disparità di trattamento nei confronti dei docenti di cui trattasi, aggravata dalla circostanza che ha visto quest'ultimi già penalizzati negli scorsi anni quando, in molte classi di concorso, sono stati assunti prioritariamente docenti provenienti da altre graduatorie.*

*Quindi, stante la natura ad esaurimento delle graduatorie del concorso straordinario DD 510/2020 e considerato che un numero cospicuo dei docenti in esse presenti non è stato immesso in ruolo, delle due l'una: o gli odierni ricorrenti conservano il diritto all'immissione in ruolo (ovviamente nei limiti del contingente) per il corrente e i futuri anni scolastici, oppure avrebbero dovuto essere immessi in ruolo negli anni passati, con evidente priorità rispetto alle altre graduatorie.*

*In aggiunta a tutto quanto detto, preme in questa sede tornare ad osservare come, la Commissione Europea abbia deciso di deferire l'Italia alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per la perdurante violazione della normativa europea sul lavoro a tempo determinato nel settore scolastico*

e, più precisamente, in violazione delle direttive sul lavoro che impongono la stabilizzazione dopo 3 anni di servizio.

Le critiche mosse dalla CGUE riguardano anche la legislazione sugli stipendi degli insegnanti precari nelle scuole pubbliche, che attualmente “non prevede una progressione salariale” in base ai precedenti periodi di servizio, creando così “una discriminazione rispetto agli insegnanti a tempo indeterminato“. Questi aspetti cruciali della normativa sugli stipendi degli insegnanti sono fondamentali per garantire equità e giustizia nel settore educativo.

Pertanto, non si **può non evidenziare l'ulteriore danno procurato ai docenti non immessi in ruolo**, i quali, dopo anni di sacrifici con supplenze in giro per l'Italia e spesso lontanissimo da casa, dopo aver brillantemente superato le prove di un concorso altamente selettivo (svoltosi, tra l'altro, in piena pandemia, con tutte le accessorie difficoltà del caso) si vedono negato il loro sacrosanto diritto all'immissione in ruolo nonché la progressione salariale tanto agognata. Tutto ciò, determina ulteriormente un abuso dei contratti precari, in palese violazione delle normative comunitarie e nazionali in materia.

Tutto ciò, unito al fatto che negli anni precedenti sono già stati immessi in ruolo alcuni idonei delle graduatorie per il cui scorrimento è causa, è ictu oculi evidente la disparità di trattamento riservata agli odierni ricorrenti nonché a tutti i docenti risultati idonei ma non immessi in ruolo in seguito al concorso straordinario bandito con DD 510/2020.

\*\*\*\*\*

### **ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE DEGLI ATTI IMPUGNATI.**

La sussistenza del fumus boni iuris emerge incontrovertibilmente dai motivi addotti al presente ricorso.

In relazione al periculum in mora ci sono tutti i presupposti per richiedere la misura cautelare.

Difatti, alla luce di tutto quanto sopra esposto, è evidente la sussistenza del requisito del periculum in mora in quanto, in caso di mancata sospensione degli atti impugnati, gli odierni ricorrenti si vedrebbero negato non il diritto all'immissione in ruolo per l'anno scolastico 2024/2025-

**In aggiunta, si evidenzia come, l'esclusione dalla procedura di immissione in ruolo per il corrente anno scolastico, comporterebbe la perdita definitiva del diritto acquisito all'immissione in ruolo dei docenti risultati idonei al concorso straordinario bandito con DD 510/2020.**

\*\*\*\*\*

### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

Ai fini istruttori, sulla base di quanto finora detto, si rende conoscere il numero delle immissioni in ruolo di vincitore e idonei del concorso straordinario bandito con DD 510/2020.

*A tal fine, si fa istanza affinché l'Ecc.mo TAR adito voglia procedere all'acquisizione di tutti i documenti nonché dei provvedimenti amministrativi afferenti al concorso per cui è causa.*

\*\*\*

***ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41 C. 4 C.P.A.***

*Ove codesto Ecc.mo Collegio e l'Ill.mo Presidente dovessero ritenere opportuno, si formula domanda di notifica per pubblici proclami. Essendoci diverse decine di candidati – difficilmente identificabili - inseriti nelle graduatorie finali, risultando difficile conoscere i recapiti e le residenze di ognuno, il sottoscritto chiede, ove ritenuto necessario, di procedere alla notifica per pubblici proclami, anche mediante la tecnica della pubblicazione del ricorso sul sito dell'Amministrazione, ove occorra.*

*Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto avvocato, nelle qualità di difensore della parte oggi ricorrente, solo ove ritenuto necessario,*

***PROPONE ISTANZA***

*all'E.V. affinché Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., la scrivente difesa ad effettuare la notifica per pubblici proclami anche, se il TAR lo ritenga più opportuno, tramite la pubblicazione degli estremi del giudizio e del ricorso nonché dei motivi aggiunti sul sito internet dell'Amministrazione resistente.*

***P.Q.M.***

*Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'istanza istruttoria, con l'annullamento, previa sospensione cautelare degli atti impugnati con il conseguente accertamento del diritto degli odierni ricorrenti allo scorrimento della graduatoria anche per gli idonei nonché all'immissione in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025 nel caso in cui vi siano posti disponibili nelle rispettive classi di concorso alle quali essi appartengono.*

*Con ogni conseguenza sulle spese di lite.*

*Ai fini del contributo si dichiara che trattasi di una causa di pubblico impiego concorsuale di natura indeterminabile soggetta ad un contributo unificato di Euro 325.00.*

***Campobasso, lì 21 ottobre 2024***

***Avv. Vincenzo Iacovino***

\*\*\*

Tutto ciò premesso, gli odierni ricorrenti, come in epigrafe rappresentati e difesi, reiterano le seguenti istanze già avanzate con l'originario atto introduttivo del presente giudizio.

### **ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE DEGLI ATTI IMPUGNATI.**

La sussistenza del fumus boni iuris emerge incontrovertibilmente dai motivi addotti al presente ricorso.

In relazione al periculum in mora ci sono tutti i presupposti per richiedere la misura cautelare.

Difatti, alla luce di tutto quanto sopra esposto, è evidente la sussistenza del requisito del periculum in mora in quanto, in caso di mancata sospensione degli atti impugnati, gli odierni ricorrenti si vedrebbero negato non il diritto all'immissione in ruolo sia per il corrente anno scolastico sia per l'anno scolastico 2025/2026 le cui operazioni di immissioni in ruolo iniziano nel prossimo mese di giugno.

In aggiunta, si evidenzia come, **l'esclusione dalla procedura di immissione in ruolo per il corrente anno scolastico, comporterebbe la perdita definitiva del diritto acquisito all'immissione in ruolo dei docenti risultati idonei al concorso straordinario bandito con DD 510/2020.**

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, gli odierni ricorrenti, come in epigrafe rappresentati e difesi, reiterano le seguenti istanze già avanzate con l'originario atto introduttivo del presente giudizio.

### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

Ai fini istruttori, sulla base di quanto finora detto, si rende conoscere il numero delle immissioni in ruolo di vincitore e idonei del concorso straordinario bandito con DD 510/2020.

A tal fine, si fa istanza affinché l'Ecc.mo TAR adito voglia procedere all'acquisizione di tutti i documenti nonché dei provvedimenti amministrativi afferenti al concorso per cui è causa.

\*\*\*

### **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41 C. 4 C.P.A.**

Ove codesto Ecc.mo Collegio e l'Ill.mo Presidente dovessero ritenere opportuno, si formula domanda di notifica per pubblici proclami. Essendoci diverse decine di candidati – difficilmente identificabili - inseriti nelle graduatorie finali, risultando difficile conoscere i recapiti e le residenze di ognuno, il sottoscritto chiede, ove ritenuto necessario, di procedere alla notifica per pubblici proclami, anche mediante la tecnica della pubblicazione del ricorso sul sito dell'Amministrazione, ove occorra.

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto avvocato, nelle qualità di difensore della parte oggi ricorrente, solo ove ritenuto necessario,

### **PROPONE ISTANZA**

all'E.V. affinché Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., la scrivente difesa ad effettuare la notifica per pubblici proclami anche, se il TAR lo ritenga più opportuno, tramite la pubblicazione degli estremi del giudizio e del ricorso nonché dei motivi aggiunti sul sito internet dell'Amministrazione resistente.

**P.Q.M.**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'istanza istruttoria, con l'annullamento, previa sospensione cautelare degli atti impugnati con il conseguente accertamento del diritto degli odierni ricorrenti allo scorrimento della graduatoria anche per gli idonei nonché all'immissione in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025 nel caso in cui vi siano posti disponibili nelle rispettive classi di concorso alle quali essi appartengono.

Con ogni conseguenza sulle spese di lite.

Con riserva di motivi aggiunti

*Non è dovuto contributo unificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 c.6, D.P.R. n. 115/2002, non trattandosi di nuovo ricorso ma di riassunzione ai sensi dell'art. 16 c.1, c.p.a.*

Si allegano:

- 1) originario ricorso e allegati;
- 2) dell'ordinanza n. 22089/2024 emessa dal TAR Lazio;
- 3) Ricorso per Regolamento di competenza
- 4) Ordinanza n.2558/2025 emessa dal Consiglio di Stato

**Roma, 15 aprile 2025**

**Avv. Vincenzo Iacovino**